

TI_GERICHTE 11.1999.20 vom 16. Dezember 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-12-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.20

FR: TI_GERICHTE 11.1999.20 du 16 décembre 1999

IT: TI_GERICHTE 11.1999.20 del 16 dicembre 1999

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

. Nell'appello l'attore respinge ogni responsabilità, sottolineando che la disunione coniugale si era già consumata prima ch'egli conoscesse _____, tant'è che da tempo egli andava dicendo a parenti e amici di voler andare a vivere per conto proprio. L'amicizia con tale donna non può quindi avere svolto un ruolo causale nella disunione, riconducibile esclusivamente a diversità di carattere viepiù profonde e inveterate con la moglie. Nella fattispecie sussisterebbero quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 CC, non quelli dell'art. 151 cpv. 1 CC.

E. 3

La nozione di "colpa" nel senso dell'art. 151 cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con quella di "colpa preponderante" a norma dell'art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con una grave mancanza ai doveri del matrimonio: una violazione rilevante degli obblighi coniugali è sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck , Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 5 ad art. 151 CC con rinvii). D'altro lato un comportamento causale non dev'essere per forza la sola e unica fonte di turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare l'unione (Bühler / Spühler , Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della "colpa" influisce per converso sull'ammontare del contributo (Bühler / Spühler , op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), che va determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 314 in alto).

E. 4

Nella fattispecie l'innocenza della moglie, le cui lievi responsabilità nella turbativa coniugale sono apparse nel complesso trascurabili, è fuori discussione. Litigioso è sapere se, accanto all'importante fattore oggettivo di disunione riscontrato dal Pretore, sussista una colpa causale del marito. Ora, è innegabile che in concreto le origini dei dissapori risalgono a tempi lontani, ove si pensi che già nel 1980 – se non addirittura prima – il marito andava ripetendo di voler condurre una vita propria non appena i figli fossero diventati autosufficienti, lasciando sottintendere difficoltà familiari (deposizione _____, verbali, pag. 5; deposizione _____, risposte n. 2 e 4 nel fascicolo "rogatoria"), talora finanche accennate (deposizione _____,

verbali pag. 3). Né può essere posto in dubbio che tali incomprensioni si riconducano anzitutto all'opposta indole dei coniugi, l'uno assai estroverso e comunicativo, l'altra piuttosto rigida e riservata, ciò che invece di comportare una vicendevole integrazione ha finito per creare conflitti, logorando il matrimonio (deposizione _____, risposta rogatoriale n. 6; deposizione _____, verbali pag. 3; deposizione _____, verbali pag. 9). Invano la moglie tenta perciò di _____ annosi contrasti, sminuendoli a "litigi come tutti ne hanno ma nulla di particolare" (interrogatorio formale, risposta n. 4, verbali pag. 17) e senza gran parvenza di equanimità la figlia _____ pretende che i rapporti tra i genitori siano stati "normali" fino al 1987, nel dichiarato intento di far apparire _____ come la sola e unica causa del dissesto familiare (verbali, pag. 13).

E. 5

Ciò premesso, fattori oggettivi di dissidio non escludono – con ogni evidenza – che colpe dell'uno o dell'altro coniuge abbiano contribuito a far naufragare il matrimonio. È quanto ha ritenuto il Pretore con riferimento all'amicizia intrattenuta dal marito con _____, che vista dall'esterno poteva apparire come una relazione extraconiugale. A mente del Pretore, quantunque il marito andasse dicendo già da tempo a parenti e amici di volersene andare da casa non appena i figli fossero divenuti maggiorenni, i conflitti che ha provocato in famiglia l'amicizia con _____ hanno finito per rendere insanabile la turbativa coniugale (sentenza, pag. 11 a metà). Contrariamente all'opinione dell'attore, tale punto di vista è lungi dall'apparire contraddittorio. È vero che quando l'attore ha cominciato a frequentare la casa dei coniugi _____ a _____, nel 1987/88 (deposizione _____, verbali pag. 6), il matrimonio era già in crisi. È anche vero però che la disunione non appariva ancora irrimediabile, ove appena si pensi che, nonostante la conclamata volontà di lasciare la moglie quando i figli fossero divenuti maggiorenni (e la figlia _____ ha compiuto i vent'anni il _____ 1989), l'attore è partito da _____ solo nel giugno del 1994, dopo avere conosciuto la sua attuale compagna. Non può dirsi perciò – come pretende l'appellante – che la turbativa irreparabile si fosse già completamente consumata prima ch'egli conoscesse _____.

E. 6

D'altro lato è manifesto che con il suo atteggiamento incurante l'attore ha inasprito i già tesi rapporti con la moglie. Non che la confidenziale amicizia con _____ fosse di per sé contraria ai doveri del matrimonio. Offensive per la moglie erano le voci cui aveva dato adito in un piccolo paese come _____ il comportamento incauto del marito (deposizione _____, verbali pag. 6 nel mezzo), tanto più disinvolto se si considera ch'egli è rimasto sordo alle rimostranze di moglie e figli, i quali lo esortavano a por fine a quello stato di cose. Donde conflitti in famiglia, al punto che nel 1990 si è intromessa la figlia _____ e finanche il suo amico (deposizione _____, verbali pag. 6 in fondo). Ciò ha contribuito a guastare ulteriormente i rapporti con la moglie e a deteriorarli finché, conosciuta la sua attuale compagna – una cittadina dominicana – nel novembre del 1993, nel giugno del 1994 l'appellante ha lasciato il domicilio di _____ e dal novembre successivo abita con lei. A ragione il Pretore ha ritenuto perciò che sul progressivo allontanamento morale e spirituale dei coniugi hanno influito anche dissapori causati dal contegno imprudente dell'attore. Ne discende che a giusto titolo egli ha determinato il contributo alimentare per la convenuta a norma dell'art. 151 cpv. 1 CC.

E. 7

Giovi aggiungere che, comunque sia, quand'anche si applicasse nella fattispecie l'art. 152 CC, il giudizio odierno non cambierebbe radicalmente. Il contributo alimentare dell'art. 151 cpv. 1 CC assicura infatti al coniuge innocente la possibilità di mantenere, in linea di principio, lo stesso tenore di vita di cui egli beneficerebbe se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid. 3), mentre il contributo alimentare dell'art. 152 CC garantisce al coniuge innocente solo la copertura del fabbisogno minimo, che consiste di regola nel minimo esistenziale del diritto esecutivo – più l'onere fiscale – maggiorato del 20% (DTF 121 III 49 ; Lüchinger/Geiser , op. cit., n. 5 ad art. 152 CC; Hinderling/ Steck , op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/ Tercier/Werro , *Le mariage et le divorce*, 4^a edizione, pag. 152 nota 760 seg.). Nel caso in esame, come si vedrà in appresso, il contributo alimentare a carico dell'appellante non consente alla moglie di vedersi assicurare nemmeno il fabbisogno minimo. Sotto questo profilo, quindi, il contributo litigioso si apparenta ben più all'art. 152 che non all'art. 151 cpv. 1 CC.

E. 8

L'appellante, già funzionario _____ (ora _____) a _____, è stato pensionato anticipatamente il 30 aprile 1998 e percepisce una rendita d'invalidità di fr. 4707.– mensili (sentenza impugnata, pag. 14 in basso; accertamento non contestato). Il suo fabbisogno minimo è, secondo il Pretore, di complessivi fr. 2416.30 mensili così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo (per conviventi) fr. 925.–, contributo alimentare al figlio _____ (che egli ha avuto dalla convivente nel 1995) fr. 500.–, metà pigione fr. 425.–, premio della cassa malati fr. 201.75, premio dell'assicurazione responsabilità civile fr. 13.50, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 170.30, onere fiscale fr. 180.75. L'appellante insorge contro l'ammontare del minimo vitale del diritto esecutivo, come pure contro quello della pigione e del contributo per il figlio _____ (postulandone l'aumento a fr. 1025.–, fr. 850.– e fr. 600.– mensili); inoltre chiede che gli si riconoscano i contributi AVS (fr. 103.10), il premio della cassa malati per il figlio _____ (fr. 28.75) e quello relativo all'assicurazione responsabilità civile dell'automobile (fr. 114.40), per un totale di fr. 3287.55 mensili. Si tratta di rivendicazioni che sono fondate solo in parte. a) Quanto al minimo esistenziale del diritto esecutivo, è pacifico che l'attore abita in comunione domestica con un'altra donna. Il Pretore si è dunque attenuto alla giurisprudenza di questa Camera fissando tale minimo in fr. 925.– mensili (SJZ 93/1997 pag. 379; Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 14, pag. 3 segg.; I CCA, sentenza del 4 giugno 1996 in re R., consid. 15a). Se non che, alla luce della dottrina più aggiornata in materia di contributi alimentari, simile prassi merita di essere rivista. Già per quanto si riferisce alle spese di alloggio, invero, questa Camera ha avuto modo di conformare il proprio orientamento (Rep. 1990 pag. 122 n. 22) alla dottrina più recente (Spycher , *Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden*, Berna 1996, pag. 156), secondo cui in caso di convivenza non si dividono più le spese di locazione a metà tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce nel fabbisogno del coniuge in questione l'onere di alloggio presumibile ch'egli avrebbe se abitasse da sé solo, per conto proprio (I CCA, sentenza del 7 giugno 1999 nella causa A., consid. 5a con rinvio; sentenza del 9 luglio 1997 in re S.). Come conduca la propria esistenza un coniuge dopo il divorzio, di massima, non riguarda più l'altro coniuge. Analogo indirizzo va applicato anche al minimo esistenziale del diritto esecutivo. In concreto, vivesse per conto proprio, l'attore avrebbe diritto di vedersi riconoscere nel fabbisogno minimo l'indennità di fr. 1025.–

mensili (Rep. 1993 pag. 265). Si giustifica perciò di modificare il calcolo del Pretore in tal senso. b) A ragione l'appellante fa valere altresì che la pigione riconosciutagli dal Pretore nel fabbisogno minimo è inadeguata, ove si pensi che alla moglie sono state riconosciute spese di locazione per fr. 935.05 mensili (sentenza, pag. 14). Sui criteri che disciplinano i costi di alloggio dopo il divorzio ci si è appena espressi. Vivesse da sé solo a _____, già per comune esperienza l'attore non potrebbe reperire un alloggio confacente a fr. 425.– mensili. D'altro lato non risulta che i costi di un appartamento analogo siano assai inferiori a _____ per rapporto a _____, sicché l'indennità di fr. 850.– mensili prospettata dall'attore appare tutto sommato ragionevole. Anche su questo punto l'appello si rivela provvisto così di buon diritto. c) Per quel che è del contributo alimentare in favore del figlio _____ (1995), esso non rientra nel fabbisogno minimo dell'attore, né è prioritario rispetto al contributo per la convenuta (Hausheer/Spycher , Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446, n. _____ e _____ con richiami). Tant'è che, non avendo un marito risorse finanziarie sufficienti per pagare l'uno e l'altro, entrambi i contributi vanno ridotti in proporzione (I CCA, sentenza del 22 settembre 1999 in re B., consid. 6). Sul problema si tornerà ancora in appresso. Per ora basti ricordare che – contrariamente a quanto reputa l'appellante – il fabbisogno in denaro del figlio previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi costante (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), comprendono già il premio della cassa malati (si vedano le indicazioni a pag. 6 nel mezzo dell'edizione 1988). Tale premio non va cumulato perciò a quello della cassa malati versato dall'appellante. d) A giusto titolo l'appellante chiede invece che nel suo fabbisogno minimo siano considerati i contributi AVS da egli versati. Non avendo ancora compiuto 65 anni, in effetti, egli è – contrariamente all'opinione del Pretore – obbligato a sussidiare il cosiddetto primo pilastro. È giusto quindi che l'importo di fr. 103.70 mensili, non contestato nel suo ammontare, gli sia riconosciuto (analogamente: I CCA, sentenza del 21 agosto 1997 in re M., consid. 4 in fine; Hausheer/Spycher , op. cit., pag. 141 n. 3.60). e) Non può entrare in linea di conto, per converso, il premio relativo all'assicurazione responsabilità civile del veicolo a motore. Spese di automobile sono ammesse nel fabbisogno minimo ove siano necessarie per scopi professionali o per l'esercizio del diritto di visita (da ultimo: I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 6). L'appellante giustifica la necessità di un veicolo privato per sue cure ambulatoriali e per le esigenze di un “figlio piccolo” (memoriale, pag. 10 in alto). Né le prime né le seconde sono però dimostrate o anche solo rese concretamente verosimili. In proposito la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica. f) Deve infine essere rettificato d'ufficio, giacché riconducibile a un'inavvertenza manifesta del primo giudice, la spesa di fr. 170.30 mensili figurante nel fabbisogno minimo dell'appellante per l'assicurazione dell'economia domestica. Dalla polizza agli atti (doc. G) risulta per vero che tale premio è dovuto annualmente, non mensilmente. Nel fabbisogno minimo non vi è ragione dunque di riconoscere un costo superiore alla media di fr. 14.20 mensili. g) In sintesi il fabbisogno minimo dell'appellante risulta dunque il seguente:

Minimo esistenziale del diritto esecutivo	fr. 1025.—
Locazione	fr. 850.—
malati	fr. 173.—
civile	fr. 13.50
Contributi AVS	fr. 103.10
imposte	fr. 180.75
una disponibilità mensile di fr. 2347.45.	fr. 2359.55 mensili. Ne consegue

E. 9

Per quanto attiene al fabbisogno in denaro del figlio _____ (1995), la cifra di fr. 500.– mensili stimata dal Pretore è effettivamente modesta. Le citate raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo prevedono invero per un figlio unico, secondo l'età, un fabbisogno in denaro compreso tra fr. 700.– e fr. 1320.– mensili (RDT 51/1996 pag. 33). È vero che la fascia di reddito cui le raccomandazioni si rapportano (circa fr. 7000.– mensili: si veda l'esempio a pag. 11 dell'edizione 1988 adattato al rincaro) è ben più elevata di quanto l'appellante percepisce a titolo di rendita. Ciò non toglie che – come lo stesso Pretore riconosce (sentenza, pag. 13) – il fabbisogno in denaro delle note raccomandazioni non può essere ridotto più del 25% (DTF 116 II 113 in alto). La madre del bambino deve bensì contribuire al sostentamento, ma essa deve già sovvenire a sé medesima e fino all'età scolastica del bambino ben difficilmente potrà lavorare a tempo pieno (anche se l'appellante – pensionato – può dedicare molto tempo al figlio). Inoltre, per quanto relativamente giovane (1965) e in buona salute, essa non risulta avere alcuna particolare formazione scolastica o una qualsiasi esperienza professionale, sicché la sua capacità di reddito non va sopravvalutata. Ne segue, in tali condizioni, che il contributo di fr. 600.– mensili proposto dall'appellante appare congruo, almeno per i primi anni. Mutamenti di rilievo potranno in ogni modo formare oggetto di un'azione di modifica. In tal caso andrà concretamente accertato, tuttavia, anche il reddito conseguibile dalla madre.

E. 10

La convenuta (1940) ha lavorato fino al 31 marzo 1996 per la lavanderia della Clinica _____ a _____ con uno stipendio lordo di fr. 1250.– mensili. Licenziata per cause indipendenti dalla sua volontà (doc. 1), essa ha riscosso indennità di disoccupazione fino al 31 agosto 1998 e attualmente lavora a tempo parziale presso la Casa di cura _____ di _____ (_____), dove guadagna fr. 1106.40 mensili netti (non contestati: appello, pag. 10 in basso). Nemmeno l'appellante asserisce – a ragione – che, data l'età e la mancanza di formazione specifica, la moglie sia in grado di trovare a breve o a medio termine un impiego più remunerato, né essa risulta disporre di sostanza cui attingere. Quanto al fabbisogno minimo della convenuta, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2606.– mensili complessivi nel seguente modo: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 935.05, premio della cassa malati fr. 350.50, premio dell'assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 20.40, spese di trasferta fr. 38.25, onere fiscale fr. 236.80. L'appellante contesta le spese di trasferta, ritenendole già incluse nel minimo vitale del diritto esecutivo, ma a torto, poiché le spese del mezzo pubblico per raggiungere il luogo di lavoro vanno computate in aggiunta (Rep. 1993 pag. 265 cifra 2.4). La sentenza impugnata denota in realtà un altro difetto. Come si è già accennato, il fabbisogno minimo di un coniuge consiste nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, più l'onere fiscale, allargato del 20% (sopra, consid. 7). Quest'ultima maggiorazione – di diritto federale – è stata omessa dal primo giudice. Del resto l'appellante si sarebbe visto riconoscere una maggiorazione analoga se il contributo per la convenuta si fosse fondato sull'art. 152 anziché sull'art. 151 cpv. 1 CC (I CCA, sentenza del 16 luglio 1999 in re B., consid. 3). Ed è questa, del resto, l'unica differenza che contraddistingue nel caso specifico un contributo dall'altro. Il fabbisogno minimo dell'appellata è, ciò premesso, di fr. 3127.20 (fr. 2606.– più il 20%).

E. 11

Se ne conclude che con una disponibilità di fr. 2347.45 mensili l'appellante dovrebbe erogare un contributo alimentare di fr. 2020.80 alla moglie (la differenza necessaria per coprire il relativo fabbisogno minimo) e di fr. 600.– al figlio _____. Dato che ciò non è gli possibile – né egli può essere ridotto a vivere con un importo inferiore al suo fabbisogno minimo (DTF 123 III 1) – i due contributi vanno ridotti in proporzione (sopra, consid. 8c). Alla convenuta l'appellante dovrà versare pertanto fr. 1810.– e al figlio fr. 537.45 mensili. Il Pretore avendo stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 1800.– mensili, nel suo esito l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

E. 12

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto che l'appello verteva sul solo contributo alimentare in favore della convenuta e che, per certi versi, l'attore è stato indotto in buona fede a ricorrere, si giustifica in ogni modo di contenere la tassa di giustizia (art. 24 lett. a LTG) e di moderare l'indennità per ripetibili alla controparte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.